

S. E. G.

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene affissa il 26 SET. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

23 SET. 2005

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 689 del _____

Oggetto: Giudizio: Tribunale di Benevento sig. Cocchiario Mariapia- Capocefalo Silvio e Tribunale di Benevento Sez. Distaccata di Guardia S. - sig. Giardino Salvatore Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno Ventisei del mese di Settembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | <u>ASSENTE</u> |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE [Signature]

LA GIUNTA

Premesso che con atti di citazione Tribunale di BN- Sig. Cocchiario Mariapia- Capocefalo Silvio- Tribunale di BN- Sez. Distaccata di Guardia S. Sig. Giardino Salvatore c/ Provincia veniva convenuta questa Amministrazione per responsabilità dovuta a manutenzione delle strade provinciali;

Con determine nn.543/05; 544/05; 546/05 si procedeva alla costituzione nei giudizi pendenti;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nei contenziosi di cui in premessa e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determine nn. 543/05; 544/05; 546/05

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determine nn. 543/05; 544/05; 546/05; ed autorizzare la costituzione nel giudizio pendenti dinanzi il Tribunale di BN -Sig. Cocchiario Mariapia- Capocefalo Silvio- Tribunale di BN- Sez. Distaccata di Guardia S. Sig. Giardino Salvatore c/ A.P.;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

[Handwritten signature]

N. 816 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

26 SET. 2005

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 26 SET 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 12 OTT. 2005
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 12 OTT. 2005.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 12 OTT. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
Ex SETTORE AVVOCATURA
SETTORE _____
SETTORE _____

il _____	prot. n. <u>Es 8194</u>
il _____	prot. n. <u>14.10.05</u>
il _____	prot. n. _____
il <u>8116</u>	prot. n. _____
il <u>28.9.05</u>	prot. n. _____

Revisori dei Conti
X Nucleo di Valutazione
Conferenza Capigruppo

LEGALE
TOMACIELLO
82100 BENEVENTO
0562 - Fax 0824.313008
MC NLS 74A57 A783M
P. IVA 01 292 210 620

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

ATTO DI CITAZIONE PER

La sig.ra Cocchiario Mariapia, nata il 20.01.1979 a Benevento ed ivi residente alla Contrada Cancelleria Cod. Fisc. CCCMRP79A60A783J rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Tomaciello, presso il cui Studio in Benevento alla Via S. Rosa n.18 elettivamente domicilia, giusta mandato a margine del presente atto, premesso che:

1)- l'istante il giorno 03.12.2003 alle ore 16:15 circa, nel mentre era alla guida dell'autovettura Y 10 targata FI/ M38752 di proprietà del sig. Ranaldo Luigi, nel transitare sulla strada Provinciale Benevento-Apice, giunta all'altezza del confine territoriale tra il Comune di Benevento e quello di San Nicola Manfredi, subito dopo l'uscita da una curva si trovava la sede stradale bagnata per la pioggia e già deformata per la presenza di un'escavo non presegnalato, ricoperta da brecciato e sabbia che faceva sbandare l'auto -per la mancanza di adesione delle ruote sul manto stradale- che, dapprima finiva contro il cordolo stradale in cemento, e poi si ribaltava;

2)- nell'incidente, la Cocchiario Mariapia riportava lesioni personali tant'è che, trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale G.Rummo di Benevento, i sanitari le diagnosticavano "*F.L.C.dorsale polso destro, IFP II e IV dito mano destra, lesione completa del tendine del palmare*", con prognosi di giorni venti;

3)- decorso tale termine, però, si rendevano necessarie per la Cocchiario Mariapia ulteriori cure mediche con cicli di fisiokinesiterapie per le lesioni personali riportate, oltre che psichiatriche a causa di un perdurante stato d'ansia causa di insonnia, tachicardia e disturbi neurovegetativi classici di una sindrome post-traumatica da stress, il tutto per ulteriori centoventisette giorni, come attestato dalla certificazione allegata in atti a firma del Dott. Paolo Cavalli.

4)- Finalmente, in data 29.04.04, l'attrice veniva dichiarata clinicamente guarita, ancorché con postumi permanenti invalidanti valutati nella misura del 11% come da consulenza medica specialistica del 30.03.05 a firma del dott. Andrea Novelli.


5)- Il periodo complessivo di invalidità della Cocchiario Mariapia può essere così riassunto:

- giorni 62 per invalidità temporanea assoluta;
- giorni 55 per invalidità temporanea parziale al 50%;
- giorni 30 per invalidità temporanea parziale al 25%;
- 11% per postumi permanenti invalidanti.

Ne consegue che la valutazione del danno risulta essere la seguente:

Provincia
COPIA

17137



VI E' MANDATO
SULL' ORIGINALE



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0017376
Data 26/07/2005
Oggetto ATTO DI CITAZIONE PER CI
DELLA SIG.RA COCCHIARIO
Dest. Avvocatura Settore

Settore Avvocatura
Prot. n. 5037
Dal 28.7.05

A) Per invalidita' temporanea assoluta:

la invalidità temporanea assoluta di giorni 62 è quantificata in €. 2.401,52

B) Per invalidita' temporanea parziale al 50%:

la invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 55 è così quantificata in € 994,18;

C) Per invalidità temporanea parziale al 25%:

la invalidità temporanea parziale al 25% di giorni 30 è così quantificata in €. 271,20

C) Per invalidita' permanente:

A seguito del sinistro l'istante ha riportato postumi permanenti invalidanti quantificati nella misura del 11% e pertanto si appalesa necessario e dovuto anche il danno biologico che, in quanto lesivo del diritto alla salute, anche per esplicito dettato costituzionale è un diritto fondamentale dell'individuo che deve essere considerato risarcibile anche allorché non incidente sulle capacità di produrre reddito ed anzi indipendentemente da quest'ultimo.

Tale danno in ogni caso, non può essere confuso con il danno morale o *pretium doloris* o con quello alla vita di relazione avendo una sua rilevanza del tutto svincolata da esso in quanto intimamente connesso con un bene-valore come la salute umana.

Esso, in considerazione dell'età della danneggiata può essere valutato in €. 18.480,21 come da tabelle applicative utilizzate ai fini della quantificazione del danno biologico.

E) Per danno morale:

Il danno morale è il *pretium doloris* e secondo un principio costituzionale consolidato in Giurisprudenza il risarcimento del danno morale soddisfa l'esigenza di assicurare al danneggiato una utilità sostitutiva che compensi, per quanto possibile, le sofferenze morali e psichiche subite e pertanto esso è anche risarcibile.

Nel caso che ci occupa dovrà essere valutato dal Giudice in €. 9.240,11

Sulla Pubblica Amministrazione incombe l'onere di tenere aperte al pubblico le strade in condizioni tali che non ne derivi per gli utenti che fanno affidamento sullo stato di apparente transitabilità una situazione sostanzialmente diversa da quella che si presenta all'apparenza e che costituisca, perciò pericolo occulto (insidia o trabocchetto) sia per il carattere obiettivo della non visibilità del pericolo, sia per quello soggettivo della non prevedibilità, non evitabile con l'uso della normale diligenza (Cass. Civ. Sez. III n. 375 del 18.01.1979). Nel caso in questione è evidente che la presenza del materiale sulla strada nel punto in cui era

posizionato, subito dopo una curva e fuori del campo della sua visibilità costituiva pericolo non visibile né altrimenti prevedibile.

A tale scopo va precisato che già con nota dell'11.02.04 prot. n. 599 a firma del Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità dell'Ente convenuto Provincia di Benevento si evidenziava che il tratto di strada in questione, interessato ancora da lavori di scavo non risultava ancora garantito dal punto di vista della sicurezza sia per la mancanza di idonea segnaletica che per il mancato ripristino dei cavi aperti e per la presenza del materiale sul piano viabile.

5)- Ad oggi però, nonostante la formale richiesta con raccomandate a/r del 11.12.03 e del 21.01.04 non è stato possibile ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni riportate, per cui l'istante, come sopra in epigrafe domiciliata, rappresentata e difesa

CITA

Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del Presidente quale legale rappresentante p.t., con sede in Benevento alla Via Calandra, a comparire innanzi al Tribunale Ordinario di Benevento, Giudice a designarsi, all'udienza del 21 novembre 2005, alle ore 9,00 col prosieguo legale nei soliti locali di udienza, per ivi in suo contraddittorio o contumacia dichiaranda, previa costituzione nei modi e termini di legge, venti giorni prima dell'udienza indicata e nelle forme e termini di cui all'art. 166 cpc, con avvertenza che la tardiva costituzione comporterà le decadenze di cui all'art. 167 cpc, sentire accogliere le seguenti conclusioni:

Piaccia all'On.le Tribunale adito:

a)- accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità della convenuta Amministrazione che, proprietaria della strada, non ha provveduto alla sua manutenzione né ha provveduto a segnalare in modo alcuno il pericolo costituito dalla strada dissestata e dalla presenza della sabbia e pietrisco all'uscita della curva costituente insidia per la sua imprevedibilità;

b)- conseguenzialmente condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni in favore dell'istante dei seguenti importi:

- per spese mediche € 441,59;
- per invalidità temporanea assoluta € 2.401,52 ;
- per invalidità temporanea parziale al 50% € 994,18;
- per invalidità temporanea parziale al 25% € 271,20;
- per invalidità permanente € 18.480,21;
- per danno morale € 9.240,11.

Il tutto per complessi € 31.828,81 o di quella somma maggiore o minore sempre accertata dal Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

c)- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.

In via istruttoria:

A)- Si chiede l'acquisizione del verbale redatto dai Vigili Urbani di Benevento intervenuti sul luogo del sinistro.

B)- si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto:

1)- *“vero che il giorno 03.12.2003 alle ore 16:15 circa, nel mentre Cocchiario Mariapia era alla guida dell'autovettura Y 10 targata FI/ M38752, nel transitare sulla strada Provinciale Benevento–Apice, giunta all'altezza del confine territoriale tra il Comune di Benevento e quello di San Nicola Manfredi subiva lesioni personali a causa della uscita di strada dell'auto da lei condotta”;*

2)- *“vero che il sinistro si verificava perchè, subito dopo l'uscita da una curva, la Cocchiario Mariapia si trovava la sede stradale già bagnata per la pioggia e già deformata per la presenza di un'escavo non presegnalato, ricoperta da brecciato e sabbia che facevano sbandare l'auto -per la mancanza di adesione delle ruote sul manto stradale- che, dapprima finiva contro il cordolo stradale in cemento, e poi si ribaltava”;*

Indica a testi: Sig. Carlo Tufo residente alla Contrada Cancelleria in Benevento, Sig. Massimiliano Castaldi residente alla Via Aldo Moro in Apice, Leone Lello residente alla Via F.Flora in Benevento.

3)- *“vero che a seguito del sinistro la Cocchiario Mariapia ha riportato lesioni personali che hanno avuto quali conseguenze un periodo di gg.62 di I.T.T., gg.55 al 50% di I.T.P. e gg. 30 al 25% per I.T.P. oltre che postumi permanenti invalidanti dell'11%”*

Indica a teste il Dott. Andrea Novelli da Benevento e tutti i medici che hanno tenuto in cura l'attrice;

4)- *vero che la Cocchiario Mariapia in seguito al sinistro ha subito un perdurante stato d'ansia causa di insonnia, tachicardia e disturbi neurovegetativi classici di una sindrome post-traumatica da stress.*

Indica a teste il dott. Paolo Cavalli da Benevento.

C)- Si chiede la nomina di un CTU, in caso di contestazione, per accertare il tipo ed entità delle lesioni subite dalla Cocchiario Mariapia, i giorni di invalidità totale e parziale, e l'esistenza di postumi permanenti invalidanti, con la loro quantificazione percentuale.

D)- Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori ed integrare la lista testi all'esito della lettura delle avverse difese e delle avverse richieste istruttorie, chiedendo sin da ora ed in caso di contestazione sulle modalità dell'evento dannoso e sull'entità del danno, di essere ammessi alla prova diretta e contraria e del contrario di quello che controparte chiederà di provare, con gli stessi testi oltre che con i propri già indicati.

Il sottoscritto difensore dichiara espressamente che il valore della controversia è tra €.26.000 ed €. 52.000


Esibisce e deposita:

- lettera Racc. A.R del 11.12.03;
- lettera Racc.A.R. del 21.01.04;
- certificati medici del 3.12.03, del 23.12.03, 30.12.03, 15.01.04, 24.01.04, 03.02.04, 04.02.04, 04.03.04,29.03.04, 29.04.04;
- certificati medici del 30.12.03, del 4.03.04, del 21.03.05 a firma del Dott. Paolo Cavalli;
- n. 6 ricevute di spese mediche;
- consulenza medica specialistica del Dott. Andrea Novelli;
- nota del 11.02.04 prot.n. 599 a firma del Dirigente S.I. Provincia di Benevento.

Con ogni salvezza.

Benevento, 18 luglio 2005

Avv. Annalisa Tomaciello



Relata di notifica: L'anno 2005, il giorno

ad istanza dell'Avv. Annalisa Tomaciello n.q., io sottoscritto Aiutante Ufficiale del Tribunale di Benevento ho notificato copia dell'antescritto atto a:

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente, quale legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato per la carica in Benevento alla Via Calandra, mediante consegna di copia a mano di:

A MANI DI Sgr. Rosa Roselli
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

AN 26/7/05

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)



pr. avv. Carmine Cavuoto

82010, S. Leucio del Sannio, (BN), Via Garibaldi, 20, tel/fax 0824.45154
82100, Benevento, Viale dei Rettori, 65, tel/fax 0824.357204 c/o Studio Legale Del Grosso
P.I. 01317660627 C.F. CVTCMN75E29A783D



Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata


Nr. Prot. 0017185 Data 25/07/2005

Oggetto ATTO DI CITAZIONE PER C/ D
CAPOCEFALO SILVIO SX.

Dest. Avvocatura Settore

TRIBUNALE DI BENEVENTO

ATTO DI CITAZIONE



16877

Procuratore

Nell'interesse di Capocefalo Silvio, nato a Benevento il 21.12.1972, residente in Guardia Sanfromondi in via Parallela n°19, elettivamente domiciliato in Benevento al Viale dei Rettori n°65, presso lo studio del pr. avv. Carmine Cavuoto, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto.

PREMESSA

1. In data 26.11.2004, alle ore 16.30 circa, Mancini Clorinda, a bordo dell'autovettura Alfa Romeo 156 tg BJ 764 KH, di proprietà dell'attore, percorreva via Napoli di Guardia Sanfromondi, quando, all'uscita di una curva, a causa del fondo stradale reso viscido da un'estesa quantità di sostanza oleosa, perdeva il controllo dell'autovettura ed impattava contro un muro di recinzione, causando notevoli danni all'autovettura.
2. Nell'immediatezza dei fatti, intervenivano sul posto i Carabinieri della Stazione di Colle Sannita i quali accertavano che vi era stato uno spargimento di sansa olearia, probabilmente da un automezzo in transito. L'estesa macchia interessava la carreggiata per circa 150 m, nonché due curve in esso ricadenti.
3. Il tratto di strada è risultato essere di proprietà della Provincia di Benevento, tanto che, nell'immediatezza dei fatti, provvedeva ad inviare degli operai addetti alla manutenzione.
4. La responsabilità dell'accaduto è interamente ascrivibile alla Provincia di Benevento, ente proprietario della strada teatro del sinistro e, pertanto, tenuta alla manutenzione e vigilanza della stessa, ai sensi dell'art. 2043 c.c. La Corte di Cassazione, Sez. III, con sentenza n. 9092 del 05/07/01, ha stabilito che la P.A. nell'esercizio del suo potere discrezionale incontra i limiti dettati da regole di prudenza e diligenza "prima fra tutte quella del *nemine laedere*, per la quale è tenuta a far sì che una strada aperta al pubblico non integri gli estremi di una situazione di pericolo occulto (*insidia*

Settore Avvocatura

Prot. n. 1878

del 26-7-05

o trabocchetto). Tale situazione ricorre quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità subiettiva del pericolo". Nel caso di specie ricorre il requisito della non visibilità oggettiva, poichè la sostanza oleosa era situata in piena curva, ed inoltre in ore di buio, come verbalizzato dagli stessi C.C. della Stazione di Colle Sannita. Oltre a ciò, quanto alla non prevedibilità subiettiva, risulta essere alquanto chiaro il fatto che nulla poteva far prevedere al conducente la presenza di tale sostanza sul fondo stradale.

5. L'attore ha provveduto, con esito negativo, ha inoltrare richiesta di risarcimento all'Ente ed alla Generali Ass.ni, compagnia che presta assicurazione per la Responsabilità civile alla Provincia di Benevento;

Tanto premesso, **Capocefalo Silvio**, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

CITA

La Provincia di Benevento, nella persona del Presidente p.t., domiciliato per la carica in Corso Garibaldi- Rocca dei Rettori, 82100, BENEVENTO, a comparire innanzi all'On.le Tribunale di Benevento, Giudice designando ex art.168 bis c.p.c., all'udienza del 28 novembre 2005, ore di rito, con invito a comparire alla predetta udienza e a costituirsi nel termine di giorni 20 prima della stessa, ex art.163 n.7 c.p.c., nelle forme stabilite dall'art.166 c.p.c., con avvertimento che la costituzione in giudizio oltre i suddetti termini implicherà le decadenze di cui all'art.167 c.p.c. e con avvertimento che comunque si procederà in loro dichiarata contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Giudice di Pace adito:

1. accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa ebbe a verificarsi per responsabilità esclusiva della Provincia di Benevento tenuta alla manutenzione e vigilanza dell'asse viario;

2. per l'effetto condannare il convenuto a pagare all'attore, a titolo di risarcimento danni, la somma di Euro € 7.720,82, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
3. condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

In via istruttoria si chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di cui alla premessa del presente atto di citazione, preceduti dalla locuzione "vero che", con i seguenti testi e con espressa riserva di indicarne ulteriori nei termini di legge:

- 1) GAROFANO Annamaria, residente in Via Municipio di Guardia Sanfromondi (BN);
- 2) SEBASTIANELLI Luigi, residente in Via Croce, 10, Guardia Sanfromondi (BN)

Si producono i seguenti documenti:

- 1) costituzione in mora del 15/03/05 rivolta alla Provincia di Benevento ed alla generali Ass.ni;
- 2) rapporto stazione Carabinieri di Colle Sannita;
- 3) preventivo riparazione autovettura Alfa Romeo 156 tg. BJ 764 KH.

Si dichiara che ai sensi del D.P.R. 115/02 il valore della causa è compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00.

Benevento, li 14/07/05

pr. avv. Carmine Cavuoto

Dott. Carmine Cavuoto, La delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in quello di appello e nella eventuale procedura esecutiva, conferendoLe ogni più ampia facoltà di legge, inclusa quella di spiegare domanda riconvenzionale, chiamare in causa terzi, transigere e conciliare ad ogni condizione, incassare e quietanzare per mio conto, sottoscrivere atto di precetto, associare avvocati e procuratori con facoltà di sostituirla, con promessa di rato. All'uopo eleggo domicilio presso il Suo studio in Benevento al Viale dei Rettori n.65. La sottoscrizione della presente anche ai sensi e per gli effetti della L. 675/96 (Legge sulla privacy) e successive modifiche.

Benevento, li 14/07/05

Silvio Capafel

per autentica



RELATA DI NOTIFICA

Addì _____ io sottoscritto assistente UNEP presso il Tribunale di Benevento, su istanza del dott. Carmine Cavuoto, per legale scienza e a ogni effetto di legge, ho notificato l'antescritto atto di citazione a:

PROVINCIA DI BENEVENTO, nella persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato per la carica in Corso Garibaldi - Rocca dei Rettori, 82100, Benevento.

A MANI DI *Stefano Russo*
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)

AN 2021/7705

provocato l'insorgere su una strada di normale percorrenza, di un pericolo occulto, di una insidia imprevedibile e non fronteggiabile con la normale diligenza;

- che, infatti, l'anomala situazione della strada, la quale presentava un fondo sconnesso e, nel punto in cui si è verificato il sinistro, fortemente ghiacciato non era in alcun modo presegnalata o prevedibile da parte del conducente del veicolo né era stata predisposta alcuna misura atta ad evitarne la pericolosità (non vi era alcuna presenza di sale sulla carreggiata);
- che la situazione ambientale in cui il sinistro si è verificato era tale da impedire ogni visibilità dell'insidia, atteso che il tratto di strada in argomento è privo di illuminazione e senza segnaletica specifica, come si evince dal rapporto dei Carabinieri di Cerreto Sannita chiamati sul luogo del sinistro;
- che, pertanto, la responsabilità dell'Ente proprietario della strada discende sia dal disposto dell'art. 2051 c.c. poiché vi è stata omissione di ogni manutenzione e custodia, sia dall'art. 2043 c.c. poiché si configurava, nella situazione di specie, un pericolo occulto, impreveduto ed imprevedibile e non fronteggiabile con la normale diligenza che ha direttamente causato l'evento;
- che, attesa l'integrale responsabilità di controparte, nonostante sia stata richiesta, con lettera racc. a/r del 4/2/2002, la

constatazione ed il risarcimento del danno alla Provincia di Benevento, Ente proprietario della strada, ad oggi esso non è stato risarcito;

tanto brevemente premesso e ritenuto, GIARDINO Salvatore, sopra meglio generalizzato, rappresentato e difeso.

CITA

La Provincia di Benevento, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello n. 1, a comparire dinanzi al Tribunale di Benevento -sez. distaccata di Guardia Sanframondi - all'udienza del **16 gennaio 2003**, ore di rito con il prosieguo legale. Per questo effetto invita la parte sopra citata a costituirsi in cancelleria nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 cpc ed a comparire nell'udienza indicata - dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167- per ivi sentire accogliere le seguenti richieste e

CONCLUSIONI

Voglia l'illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità della Provincia di Benevento, Ente proprietario della strada, e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni in favore della parte attrice nella misura di euro 12.508,49

(dodicimilacinquecentotto/49), o in quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro.

Con vittoria di spese, diritti ed onorario di avvocato.


Allega documentazione come da indice.

Con riserva di ulteriormente articolare mezzi istruttori anche con riferimento alle richieste di controparte.

Ai fini della L. 488/99 si precisa che il valore della presente causa è pari a euro 12.508,49 (dodicimilacinquecentotto/49).

S.J. Solopaca, 22 ottobre 2002

Avv. M. Grazia Giardino

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Grazia Giardino', written in a cursive style.

UFFICIO NOT
GIEL DISTA

RELATA DI NOTIFICA

1) L'anno 2002, addì **25 OTT. 2002** del mese di ottobre ad istanza dell'avv. M. Grazia Giardino, nella qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'UNEP presso il Tribunale di Benevento, sez. dist. Di Guardia Sanframondi, ho notificato e dato copia dell'antescritto atto alla Provincia di Benevento, in persona del Presidente e legale rapp. p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, in Benevento alla P.zza Castello n. 1 e ciò ho fatto mediante invio di copia in plico racc. a/r come per legge.

Mercè spedizione di copia in plico-racc con A.R. a mezzo del servizio postale

GUARDIA SANFR.DI

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO (B')
Floriano Cioffi

